In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.313/2026

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. **24573** del registro di Segreteria, proposto da:

- **P. S.** (c.f.: omissis), nato omissis ed ivi residente in Via omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina De Biase e dall'Avv. Marilina Pizzonia, presso il cui studio in Lamezia Terme (CS) ha eletto domicilio, giusta procura in atti;

Contro

- **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dal dirigente Adele Volpacchio;

- **INPS** – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Battaglia, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede Avvocatura INPS, giusta procura in atti.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Trattato nella udienza pubblica del 15 ottobre 2026;

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato all'INPS, sede territoriale di Catanzaro, il sig. P. S. - premesso di essere stato dipendente del Ministero dell'Interno, in servizio presso la Polizia di Stato, dal 23.11.1987 al 31.05.2020; di aver maturato il diritto ad andare in pensione in data 1.06.2020, data del suo collocamento a riposo; di essere titolare di pensione di vecchiaia Cat. VOCTPS n. omissis; di aver presentato all'Inps, in data 28.05.2020, domanda di pensione di inabilità di privilegio essendo già titolare di un'infermità riconosciuta dal dipartimento militare di medicina legale di Messina Commissione Medica Ospedaliera; che il Ministero datore di lavoro, in data 18.11.2025, lo informava che la domanda presentata in data 28.05.2020 era antecedente alla data di congedo 1.06.2020 e che, quindi, doveva essere ripresentata; che, in data 20.11.2025, ha ripresentato la domanda - conveniva in giudizio l'Inps ed il Ministero datore di lavoro chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla pensione privilegiata a decorrere dalla data di cessazione.

2. Si è costituito l'INPS che, confermando la ricostruzione del ricorrente, ha però aggiunto quanto avvenuto nelle more del ricorso, ovverosia che solo in data 02.09.2026 è pervenuta all'Inps da parte del Ministero la documentazione necessaria

alla liquidazione della provvidenza. Sicché, in data 18/9/2026, giusta determina CZomissis, è stata riconosciuta a favore del signor P. S. la pensione privilegiata a vita con liquidazione degli arretrati a decorrere dal congedo, ossia dal 01.06.2020, e con applicazione d'ufficio dell'aliquota di rendimento del 2,44% a decorrere dal 01.01.2022, come da Circolare INPS n. 44 del 23.03.2022. Che non sono stati riconosciuti invece gli interessi legali in quanto il verbale di visita medica è stato trasmesso dalla Questura di Catanzaro tramite pec del 02.09.2026, per cui non sono trascorsi i 115 giorni dal completamento dell'istruttoria previsti dalla Circolare INPS n. 55 dell'8 aprile 2021 per la definizione della pratica ed alla scadenza dei quali è previsto il loro riconoscimento. Indi ha concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.

3. Si è costituito, in data 14.10.2026, il Ministero dell'Interno, deducendo il proprio corretto operato, avendo trasmesso in data 06.10.2026 alla sede INPS competente la documentazione utile alla determinazione della pensione privilegiata. Ha concluso chiedendo l'estromissione dal giudizio rilevando che l'INPS è l'unico soggetto competente all'adozione del beneficio pensionistico richiesto.

4. All'udienza del 15 ottobre 2026, la difesa del ricorrente, dato atto dell'integrale soddisfazione del medesimo, ha aderito alla cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia

la liquidazione degli interessi, oltre la condanna alle spese in virtù del principio della soccombenza virtuale. L'avv. Battaglia si è riportata alle conclusioni in atti, con compensazione delle spese. Per il Ministero dell'interno nessuno è comparso. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Preliminarmente, deve essere rigettata la richiesta declaratoria di estromissione dal giudizio del Ministero dell'Interno. Ciò in quanto l'amministrazione di appartenenza del ricorrente è, in questo caso, ordinatore primario di spesa, mentre l'INPS, quale ordinatore secondario, è competente per la quantificazione e liquidazione del beneficio, come di fatto è avvenuto.

6. Nel merito, il giudice, dato atto della comune richiesta delle parti, dichiara cessata la materia del contendere.

Quanto alla richiesta di liquidazione degli interessi da parte della difesa del ricorrente nel corso dell'udienza odierna, in disparte la considerazione che la richiesta stride con l'affermata dichiarazione dell'integrale soddisfazione dell'interesse del ricorrente alla luce della determinazione n. CZ omissis, vero è quanto dedotto dalla difesa INPS, ossia che la documentazione utile alla determinazione in parola è pervenuta all'ente solo in data 02.09.2026, per cui non sono trascorsi i 115 giorni dal completamento dell'istruttoria previsti dalla Circolare INPS n. 55 dell'8 aprile 2021 per la definizione della pratica ed alla scadenza dei quali è previsto il loro riconoscimento.

7. Quanto alle spese, esse devono venir compensate nei confronti dell'INPS atteso che è documentato in atti che non è imputabile all'ente previdenziale alcun ritardo nella liquidazione della provvista richiesta.

8. In ragione del principio della soccombenza virtuale, devono essere invece liquidate, coma da dispositivo, le spese di lite in favore del ricorrente e a carico del solo Ministero dell'interno.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in merito alla controversia promossa da P. S. contro l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro-tempore, così provvede:

- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Condanna il Ministero dell'interno al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente e che sono liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
- Spese compensate nei confronti dell'INPS.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2026

IL GIUDICE

f.to digitalmente Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Depositata in segreteria il 15/10/2026

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni